

# **FONDAZIONE PASQUALE ED OLGA PEZZINI – IMPRESA SOCIALE – E.T.S.**

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI**

### **PREMESSE**

#### **La Fondazione**

La Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini onlus si costituisce il 26 giugno 1998 ad opera delle due storiche Associazioni di volontariato "P.A. Croce Verde e Salvamento" di Viareggio e "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia" di Viareggio, per volontà di Marco Pezzini, nell'intento di onorare, in modo degno e duraturo, la memoria dei genitori Pasquale ed Olga Pezzini.

La Fondazione è un Ente senza finalità di lucro la quale, ai sensi dell'art. 2 del relativo Statuto, *"non ha limiti di durata, non ha fini di lucro ed opererà nel settore sociale degli anziani e dei portatori di handicap ed in particolare si propone di costruire, arredare, gestire, dirigere, amministrare gli immobili, le strutture, i servizi, le iniziative e le attività sociali necessarie al funzionamento di una casa di accoglienza e di ricovero per persone anziane sole o che vivano in condizioni di disagio e a fini ONLUS"*.

La Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini onlus con atto notarile dell'11.03.2024 (rep. 59557, racc. 23629) modifica il proprio statuto e diviene Impresa Sociale per l'adeguamento al Terzo Settore. Iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura della Toscana Nord Ovest (20.03.2024 – prot. 22530/2024).

#### **Il Progetto**

La fondazione, alla conclusione di un lungo iter progettuale si è assunta l'onere della costruzione di una struttura comunitaria con "prevalente accoglienza abitativa per anziani autosufficienti, che, in relazione al tipo di utenza fornisce aiuto nelle attività quotidiane e stimoli e possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e riattivazione" (delibera della Giunta Regionale Toscana n.580 del 6/7/2009).

#### **La Missione**

In Italia, l'assistenza agli anziani, si concentra principalmente all'emergenza della non autosufficienza limitando gli aiuti, a chi non rientra in questa categoria, quasi esclusivamente alla concessione di limitate agevolazioni finanziarie (assegni di accompagnamento o pensionistici, sconti sulle bollette) delegando ai singoli o alle famiglie la ricerca delle migliori soluzioni assistenziali.

In Italia, in campo residenziale, le scelte progettuali sono quasi sempre esclusivamente indirizzate alla realizzazione, nel pubblico e nel privato, di Residenze Sanitarie Assistenziali destinate alla non autosufficienza, senza mai affrontare, almeno sino a questi ultimi anni, le problematiche inerenti alla popolazione anziana ancora autosufficiente o con lievi patologie per la quale diventa indispensabile un impiego mirato e razionale delle risorse pubbliche da investire sulla prevenzione, nell'ottica di una progressiva riduzione degli inevitabili costi assistenziali.

La popolazione anziana, in continua crescita, in questi ultimi anni è vittima di problematiche e incertezze sociali del nostro tempo (crisi economica, il disgregamento delle famiglie tradizionali, l'assenza di un equo canone per le abitazioni, la mancanza di sicurezza generata dalla solitudine e dalle sempre più rare occasioni di partecipazione alla vita comunitaria), che possono trasformarsi in conseguenze negative sulla salute dell'anziano favorendo patologie degenerative psichiche o motorie, con il rischio di un precoce raggiungimento della perdita di autonomia che può condurre ad un ricovero in strutture assistite.

Occorre agire sulla prevenzione cominciando a pensare anche a nuovi modelli residenziali destinati alla popolazione anziana che rientra nell'area di rischio del disagio sociale, soluzioni abitative che possano agevolare scelte di vita autonoma in grado di soddisfare le varie esigenze nelle diverse fasi dell'invecchiamento, privilegiando la prevenzione, il sostegno comunitario motivazionale e, soprattutto, l'integrazione sociale, così da attenuare gli effetti della "solitudine" forzata ed abbattere i costi residenziali, in modo da allontanare l'esigenza di ricovero verso strutture sanitarie assistenziali altamente impegnative a livello gestionale e soprattutto economico.

L'intento della fondazione è quello appunto di agire sulla prevenzione ai fini sopra indicati, ovviamente per quanto le è possibile, considerati i limiti costituiti dalle proprie risorse e dalle possibilità di azione e gestione della e nella struttura.

## **La Struttura**

La struttura Comunitaria a prevalente accoglienza abitativa per soggetti autosufficienti, realizzata dalla Fondazione, intende perseguire la finalità dei sistemi di vita comunitaria, destinata principalmente ad incoraggiare forme di mutua collaborazione tra gli ospiti così da incentivarne la responsabilità e l'autostima offrendogli l'opportunità di entrare a far parte di una comunità di coetanei con i quali condividere le stesse esigenze assistenziali. Una comunità dove si riceve e si ricambia aiuto e comprensione sfruttando anche l'opportunità, non secondaria, di abbattere i costi di utilizzo e gestione residenziale grazie alla condivisione dei servizi che possono spaziare da quello infermieristico a quello semplicemente sociale o alla condivisione degli impianti comuni.

La vita comunitaria è utile anche a favorire e prolungare le singole autonomie oltre che per gli effetti della libertà di azione anche per mezzo di una connotazione polifunzionale che offre spazio a varie tipologie di servizi in grado di assistere l'anziano con aiuti pratici o di semplice inclusione comunitaria anche tramite l'organizzazione di attività occupazionali.

Diventa fondamentale, per integrarsi con il resto del quartiere, la promozione di eventi culturali, cene e spettacoli, ai quali, sia i residenti che tutti gli altri cittadini, accedono liberamente. L'organizzazione sarà a cura della Fondazione con l'apporto delle Associazioni di volontariato che la supportano ma in prima fila saranno proprio gli ospiti a gestire in prima persona le operazioni riempiendo il tempo libero in attività collettive tali da apportare beneficio sia individuale che per tutta la comunità.

I precedenti principi ispiratori devono essere rispettati da ogni partecipante alla comunità e struttura e costituiscono parte integrante e fondante il seguente regolamento

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, di permanenza e di uscita in ordine agli alloggi del Centro Sociale Residenziale per anziani "Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini – Impresa Sociale – E.T.S." sita in Viareggio, via dei Comparini n.7/A, (di seguito indicato con CSR).

Per "anziani" si intendono persone di età pari o superiore a 65 anni.

Gli alloggi sono costituiti da un gruppo di 22 appartamenti di cui 18 per 2 persone e 4 per 1 persona, per un totale massimo di 40 residenti. Tutti gli alloggi sono autonomi e situati al piano terra: sono composti da soggiorno, angolo cottura, camera, servizio igienico e disimpegno. Ciascuno ha uno spazio esterno verde di pertinenza che può essere arredato ed utilizzato liberamente nel rispetto dei vincoli urbanistici del territorio.

Sono previsti degli spazi comuni, una piazza attrezzata per attività varie e uno spazio ricreativo che sarà aperto anche all'esterno.

Gli alloggi sono muniti della cucina e della camera mentre per gli altri ambienti sarà possibile provvedere con propri arredi.

Resta inteso che, in caso di avvicendamento di uno degli assegnatari in alloggio doppio, l'assegnatario presente dovrà consentire l'inserimento di arredi del nuovo residente.

## **Art. 2 Finalità della Fondazione.**

La Fondazione con la realizzazione del CSR, oltre che garantire un servizio residenziale comunitario, intende valorizzare le volontà dei Benefattori contenute nello Statuto attuando i seguenti principi:

- offrire accoglienza abitativa stabile a persone anziane in condizioni di disagio sociale.
- promuovere occasioni di vita comunitaria per prevenire l'isolamento e l'emarginazione;
- favorire condizioni di vita che consentano di mantenere l'autonomia ritardando i processi di decadimento psico-fisico.
- evitare o protrarre la necessità di inserimento in strutture protette causate dalla perdita di autosufficienza.
- migliorare le condizioni di vita della persona attraverso attività di animazione e socializzazione svolte anche con il coinvolgimento del volontariato.

## **Art. 3 Organo di gestione**

La gestione del Centro Sociale Residenziale è compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che si avvale della consulenza di una commissione tecnica (vedi art. 6 del presente regolamento).

## **Art. 4 Destinatari e requisiti per l'ammissione e permanenza**

- 1)** Sono ammessi nuclei familiari di persone età pari o superiore a 65 anni composti da:
  - a. Una sola persona;
  - b. Coniugi non legalmente separati o coppie conviventi anagraficamente more uxorio.
  - c. Coppie di persone di cui una autosufficiente, mentre l'altra potrebbe essere parzialmente autosufficiente e bisognosa di bassa o media protezione socio-sanitaria con una adeguata assistenza. Inoltre deve essere in condizioni di autonomia compatibili con le caratteristiche strutturali dell'alloggio. Per soggetto "autosufficiente", quindi, ai fini dell'ammissione alla struttura, deve intendersi sia il soggetto che lo è autonomamente sia il soggetto che lo è grazie all'aiuto del coniuge/compagno convivente, senza bisogno di assistenza sanitaria e/o di un apposito adeguamento della struttura. Le condizioni di autosufficienza sono verificate dalla Commissione tecnica che può richiedere, nel caso sia necessario, un'integrazione della documentazione sanitaria e/o a sua volta avvalersi dell'aiuto di esperti.
  - d. Persone anziane legate da vincoli affettivi e persone anziane legate da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.
  - e. Avere una dichiarazione ISEE non inferiore ad Euro 12.000,00 e non superiore ad Euro 20.000,00.
  - f. Possono fare domanda, altresì, le persone che hanno un reddito ISEE diverso da quello previsto al punto e), purché corrispondente a quello indicato nelle convenzioni stipulate tra la Fondazione ed i Comuni di Residenza. La Fondazione, attraverso la Commissione tecnica (vedi articolo 6), verifica a sua volta la rispondenza dei requisiti delle persone presentate dai servizi sociali al regolamento.
  - g. Non essere in nessun caso titolari di diritti esclusivi di proprietà, di usufrutto, di abitazione o di comodato non precario e/o vita natural durante su alloggio adeguato all'uso abitativo, ovunque sia ubicato.
  - h. Non avere procedimento di sfratto per morosità e/o per grave inadempimento contrattuale.
- 2)** Possono chiedere di essere ammessi al CSR i cittadini italiani o appartenenti ad stato aderente all'Unione europea che risiedono in comuni della zona Versilia (Viareggio, Massarosa, Camaiore) in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento.

- 3) Non possono chiedere di essere ammessi al CSR cittadini che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.
- 4) I requisiti di cui sopra devono sussistere per tutto il tempo della permanenza, per cui, in caso di mancanza, la persona dovrà rilasciare l'immobile, come disposto dall'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 5 Domande di partecipazione**

Le modalità, condizioni e termini di presentazione della domanda sono stabilite dal Soggetto Gestore con apposito (avviso) bando scaricabile dal sito

Le domande devono essere presentate nei tempi e nei modi stabiliti dal bando (avviso) e devono essere annualmente aggiornate e rinnovate da parte dei richiedenti, depositando apposita nota di rinnovo/aggiornamento della precedente domanda nei soliti modi e termini; in difetto la domanda sarà considerata abbandonata e verrà archiviata.

La nota di rinnovo/aggiornamento è necessaria per apprezzare la permanenza del richiedente del proprio interesse all'accesso alla struttura, nonché la permanenza dei requisiti richiesti dal bando.

Il Soggetto Gestore, una volta assegnati per la prima volta tutti gli alloggi nei modi di cui agli articoli seguenti, manterrà aggiornata la graduatoria, tenendo conto delle domande fino ad allora depositate e/o rinnovate/aggiornate.

Pertanto, quando uno o più alloggi torneranno disponibili, la graduatoria così aggiornata determinerà le preferenze.

### **Art. 6 Commissione tecnica del CSR**

Il Soggetto Gestore del CSR si avvale di una commissione tecnica costituita da:

- il Coordinatore del centro dipendente dalla Fondazione che svolge le funzioni di Presidente della Commissione.
- un Consigliere rappresentante della Croce Verde,
- un Consigliere rappresentante della Misericordia,
- un Consigliere rappresentante della Caritas o un suo delegato,
- Nel caso in cui vengano stipulate convenzioni con i Comuni della Versilia si prevede un referente individuato dagli stessi, in veste consultiva, con incarico a scadenza periodica.

I tre Consiglieri vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

All'occorrenza il Soggetto Gestore potrà avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

### **Art. 7 Compiti e funzioni della Commissione tecnica.**

La commissione provvede a:

- Verificare tutte le domande presentate controllando che i richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
- Predisporre e mantenere aggiornata la graduatoria dei richiedenti sulla base dei requisiti di cui sopra e del punteggio di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- Effettuare colloqui con i richiedenti, per verificare la rispondenza dei requisiti al regolamento ed alla disponibilità ad accettare condizioni di vita comunitaria. In occasione del colloquio può essere richiesta, se necessario, un'integrazione alla documentazione presentata.
- Trasmettere al soggetto gestore la graduatoria per la sua approvazione per gli atti successivi.

La commissione si riunisce periodicamente presso i locali disponibili all'interno del CSR per verificare:

- il mantenimento dei requisiti previsti per l'accesso/assegnazione- permanenza da parte dell'occupante.
- il buon andamento della funzionalità dei servizi erogati.
- il rispetto del regolamento interno del CSR da parte degli occupanti su segnalazione del Coordinatore del Centro dipendente della Fondazione.

Spetta al Presidente della Commissione convocare i componenti sia per sua iniziativa e/o per richiesta di uno dei membri.

In ogni caso la Commissione redigerà una relazione dell'attività svolta almeno una volta ogni sei mesi, per essere posta all'attenzione del Soggetto Gestore.

### **Art. 8 Criteri per la formazione delle graduatorie**

La graduatoria dei richiedenti muniti dei requisiti per l'ammissione al centro sarà formata attribuendo ad ogni domanda un punteggio secondo i seguenti criteri, elaborati con l'intento di raggiungere gli obiettivi che la fondazione si è proposta:

#### ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

<b>CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
1	Anziano o anziani congiunti, soli senza figli	5
2	Anziano o anziani con figli ma con grave disagio socio-familiare a rischio di emarginazione	4
3	Anziano o anziani soli senza figli, con significative relazioni parentali o amicali	3
4	Anziano o anziani con figli	2

<b>CONDIZIONI ABITATIVE</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
1	Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso inadempienza contrattuale).	5
2	Canone di locazione superiore al corrispettivo stabilito dalla Fondazione per l'alloggio nel CSR.	4
3	Alloggio improprio (inadeguato rispetto alle condizioni dell'anziano ad. es. con barriere architettoniche, mancanza di ascensore, condizioni igienico sanitarie precarie ecc.).	3

### **Art. 9 Approvazione graduatoria e assegnazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione approva periodicamente la graduatoria stilata e aggiornata dalla Commissione tecnica e può disporre un'ulteriore verifica dei requisiti di accesso al momento dell'assegnazione, che avviene seguendo l'ordine di punteggio assegnato ai richiedenti.

Ogni richiedente inserito in graduatoria, previo avviso, può chiedere al Soggetto Gestore il proprio numero di inserimento.

### **Art. 10 Accettazione / Rinunce**

Il richiedente avrà sette giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di ammissione alla struttura per dichiarare se decide di accettare l'ingresso o rinunciare.

L'accettazione/rinuncia va formalizzata in forma scritta direttamente al gestore del servizio.

L'eventuale rinuncia comporta invece la cancellazione della domanda.

Se entro sette giorni dalla chiamata l'assegnatario non formalizza alcuna risposta, la domanda si intenderà rinunciata e il Gestore procederà a contattare altro richiedente.

L'ubicazione dell'alloggio assegnato viene decisa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e sarà comunicato senza indugio all'assegnatario.

Da quel momento l'assegnatario avrà facoltà di abitare nell'alloggio della struttura e di usufruire degli spazi comuni, secondo tutte le regole di convivenza della struttura medesima.

L'assegnatario non potrà opporsi, durante la permanenza nella struttura, al trasferimento in altro alloggio, singolo o doppio, se del caso anche in coabitazione con altro assegnatario, qualora si rendesse necessario per favorire l'ingresso di nuovi assegnatari e/o coppie di assegnatari. In modo speculare l'assegnatario di un alloggio doppio, che occasionalmente lo abita da solo, non potrà opporsi all'assegnazione presso detto alloggio di un nuovo coinquilino.

La relativa decisione sarà assunta insindacabilmente dal Soggetto Gestore della struttura.

### **Art. 11 Quota di partecipazione**

L'assegnatario dell'alloggio formalizzando l'accettazione di cui al punto 10 si obbliga automaticamente a pagare la quota mensile di compartecipazione a suo carico, entro il giorno 15 di ogni mese, comprendente le seguenti voci di spesa:

- Utenze
- Spese di manutenzione ordinaria
- Spese condominiali
- Servizi direzionali, gestionali, amministrativi:
  - Presenza continuativa di un di un Referente/Direttore dipendente della Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini che garantisce ascolto ed aiuto nella risoluzione di problematiche che possono verificarsi nella vita quotidiana.
  - accompagnamento all'utilizzo dei servizi sociali e sanitari del territorio.
  - accompagnamento ed il supporto nella fruizione di servizi individuali (contatti con il medico curante, le farmacie, il CUP, ecc.).
  - Organizzazione di attività di animazione e socializzazione in base agli interessi dei residenti.
  - Gestione cassetta di medicazioni.
  - Monitoraggio dello stato dell'edificio e segnalazione di eventuali necessità di manutenzione straordinaria.

L'ammontare della quota è calcolato in rapporto alle dimensioni di un alloggio singolo e di un alloggio doppio e viene ridefinito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, all'esito dei consuntivi annuali. Per il primo anno si prevede un importo pro capite mensile di euro 465,00 per l'alloggio singolo e di euro 630,00 per l'alloggio doppio (pro capite Euro 315,00).

### **Art. 12 Servizio di coordinamento e assistenza alla persona**

Gli organi della struttura si adopereranno per stipulare convenzioni/accordi con l'azienda sanitaria, servizi di volontariato, ufficio sociale del Comune e/o altri enti competenti, per l'eventuale presa in carico dell'anziano nei casi di cui ai seguenti punti *a, b e c* e, in ogni caso, anche per occasionali attività di sostegno e assistenza.

Ciò affinché il Coordinatore del Centro possa organizzare gli interventi necessari a favorire agli anziani residenti condizioni di vita attiva in collaborazione con gli organi competenti, i familiari/amici/referenti, i volontari che si siano resi disponibili e qualora si verificino condizioni di criticità di carattere sanitario, possa attivare le seguenti procedure:

- a) per l'anziano residente nel centro che si trovi in una situazione di perdita di autonomia per l'instabilizzazione temporanea delle condizioni di salute viene predisposto con il medico curante e gli altri soggetti coinvolti un piano assistenziale finalizzato al ripristino delle condizioni di stabilità clinica.
- b) per l'anziano residente nel centro che si trovi in una situazione di decadimento parziale delle condizioni di salute senza una completa perdita dell'autosufficienza viene predisposto con il medico curante, gli organi competenti e familiari/amici/referenti coinvolti un piano assistenziale che consenta la permanenza dell'anziano nel centro ed il monitoraggio costante del suo stato di salute.
- c) per l'anziano residente nel centro che si trovi in una situazione di perdita totale dell'autosufficienza certificata dagli organi competenti, questi predispongono la sua collocazione in una struttura adeguata.

In attesa della dimissione dal centro vengono attivate tutte le risorse disponibili e adeguate a favorire una permanenza dell'anziano nel centro.

### **Art. 13 Revoca dell'Assegnazione**

1. Il Soggetto Gestore può disporre la revoca dell'assegnazione su segnalazione della Commissione Tecnica nei seguenti casi:
  - a) Qualora il residente non provveda ai regolari pagamenti della quota mensile a suo carico per almeno tre mensilità anche non consecutive.
  - b) Qualora il residente, pur nella massima libertà di movimento e organizzazione della propria vita, non risulti avere residenza effettiva, ma solo dimora occasionale.
  - c) Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca del proprio appartamento, salvo che per comprovati ed accertati motivi straordinari (ricovero ospedaliero etc.), per un periodo superiore a 30 giorni non consecutivi nell'arco di un anno solare.
  - d) Qualora il residente abbia in modo costante e continuativo un comportamento pericoloso o dannoso per sé, verso gli operatori in servizio e/o verso gli altri residenti ed in generale verso la comunità in cui risiede, accertato dal Coordinatore del Centro che lo segnala al CDA.
  - e) Perdita totale permanente dell'autosufficienza dell'assegnatario certificata dagli organi competenti come da art. 12.
  - f) Danni ingenti all'abitazione causati dall'assegnatario anche per negligenza.
  - g) Nel caso in cui l'assegnatario ceda o conceda l'alloggio per l'utilizzo e occupazione a terzi.
  - h) Violazione costante delle comuni regole di convivenza nella Struttura, tali da recare disturbo e disagio agli altri fruitori e/o da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza in Struttura.

Il soggetto Gestore aprirà un procedimento nei confronti dell'assegnatario informandolo della possibile esclusione dalla struttura, previa revoca dell'assegnazione, invitandolo a fornire eventuali osservazioni in merito, anche documentate. Qualora il soggetto Gestore, alla luce delle osservazioni, decida comunque per la revoca, lo comunicherà all'assegnatario in forma scritta, il quale avrà l'obbligo di rilasciare l'alloggio libero delle sue cose entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

### **Art. 14 Decesso**

1. In caso di decesso di un residente del centro l'assegnazione decadrà automaticamente e il posto tornerà nella piena disponibilità della struttura. I parenti e/o affini del defunto dovranno senza indugio liberare l'alloggio dalle cose personali del soggetto deceduto, liberando la struttura da ogni responsabilità in merito.
2. Ove non esistano familiari conosciuti dal soggetto gestore il coordinatore provvederà ad inventariare e asportare gli oggetti di proprietà del deceduto e disporrà la liberazione dell'alloggio; in caso di mancata e giustificata richiesta di consegna dei beni da parte degli aventi diritto entro i successivi 30 giorni, potrà provvedere al loro smaltimento.
3. Qualora deceda il membro di una coppia, l'altro verrà trasferito in un alloggio singolo se disponibile, oppure dovrà accogliere un altro assegnatario nello stesso alloggio in coabitazione.

### **Art. 15 Modifiche strutturali, installazione apparecchiature tecniche, manutenzione generale dell'alloggio**

1. È fatto divieto di modificare in qualsiasi forma la struttura dell'alloggio e degli spazi esterni privati e comuni.
2. È vietato installare apparecchiature tecniche ad alto assorbimento energetico all'interno dell'appartamento.

3. I residenti della Struttura hanno l'obbligo, almeno ogni sei mesi, di consentire al coordinatore della medesima e a un tecnico autorizzato dal CDA, previo congruo preavviso, un'ispezione per controllare lo stato di manutenzione dell'alloggio;
4. L'assegnatario è obbligato a mantenere l'alloggio sia all'interno che all'esterno con la diligenza del buon padre di famiglia, anche da un punto di vista igienico sanitario e di decoro.

#### **Art. 16 Attività di socializzazione**

1. Il Centro Sociale Residenziale e le aree ed i beni immobili ad esso funzionalmente collegati, sono luogo di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità, nei quali l'anziano diventa partecipe e protagonista attivo della propria autonomia.
2. Presso le aree comuni del plesso Centro Sociale Residenziale, possono essere organizzate periodicamente attività ricreative e/o di socializzazione estese agli abitanti del quartiere. Il centro mette a disposizione i propri spazi comuni interni ed esterni per iniziative a carattere culturale e ricreative, organizzate da altre Associazioni presenti nel Comune di Viareggio, compatibili con le finalità proprie della struttura.
3. Le attività di socializzazione organizzate presso il Centro Sociale Residenziale vengono promosse, programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione. L'accesso e la partecipazione alle attività di socializzazione può essere estesa a tutta la cittadinanza.

#### **Art. 17 Comitato di partecipazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per garantire la partecipazione degli Ospiti alla gestione del Centro, si avvale di un Comitato composto da:
  - Il Coordinatore del Centro.
  - Due rappresentanti degli Ospiti eletti dagli Ospiti stessi.
  - Un rappresentante delle Associazioni di volontariato impegnate nelle attività del Centro.
2. Il Comitato stimola e promuove la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio esprimendo pareri e proposte che favoriscano la massima integrazione del Centro con la realtà sociale circostante.
3. Il Comitato partecipa all'organizzazione e gestione delle attività del Centro.
4. Le proposte del Comitato sono assoggettate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **Art. 18 Modifiche regolamentari**

Il presente regolamento potrà subire periodicamente delle modifiche dettate dall'esperienza che il Soggetto Gestore maturerà nel corso della vita della struttura, tutte finalizzate al perseguimento degli scopi della Fondazione, perseguiti con la realizzazione e gestione del Centro. Ogni modifica regolamentare sarà discussa e trattata e deliberata da tutti gli organi della Fondazione e della struttura, anche previa assunzione di pareri non vincolanti e informative da parte dei residenti stessi e/o di familiari, e sarà comunicata a tutti gli assegnatari, i quali dovranno adeguarvisi.